

§ 1.6.38 - L.R. 24 febbraio 1999, n. 7.

Riscossione delle tasse automobilistiche.

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 10/03/1999)

Art. 1. (Soggetti abilitati alla riscossione).

1. La facoltà di riscossione delle tasse automobilistiche è estesa, in ambito regionale, oltre che ai soggetti previsti dalla normativa statale in materia di riscossione, all'Automobile Club d'Italia, tramite le delegazioni degli Automobile Club Provinciali previa adesione ad apposita convenzione.

2. La Giunta regionale approva con proprio atto deliberativo la convenzione tipo per i soggetti abilitati alla riscossione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), senza oneri per la Regione.

Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

(Omissis).